
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

La notifica viziata nell'indicazione delle generalità del destinatario può essere valida?

Va confermato che l'errore nell'indicazione delle generalità del destinatario della notifica - sia esso il convenuto, l'appellato o qualunque altro soggetto processuale - non comporta nullità della notifica dell'atto qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nell'atto stesso e, in particolare, quando l'identificazione sia possibile dal contesto complessivo, in modo da escludere ragionevolmente i possibili dubbi. Va quindi condivisa una visione non formalistica del diritto, affiancata dalla semplice considerazione che anche nel processo sussiste il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi nel rispetto delle regole della buona fede e della lealtà processuale, regole che sarebbero inevitabilmente lese ove ci si attenesse in modo eccessivo alle formalità estrinseche degli atti in questione. La valutazione circa la possibilità di ritenere che la notifica di un atto, sebbene viziata nell'indicazione delle generalità del destinatario, sia ugualmente valida è un'attività che spetta al giudice di merito, ma che può essere controllata e verificata anche dalla Corte di cassazione ove sul punto sia insorta controversia.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.3.2015, n. 5204

...omissis...

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 141, 149 e 151 cod. proc. civ., in relazione all'art. 91 c.p.c..

Rilevano i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la prima notifica dell'atto di appello fosse nulla. Nel caso specifico, infatti, l'atto era pervenuto al difensore di xxxxxx nel suo studio che era il domicilio eletto, per cui nessun ragionevole dubbio poteva esistere in ordine all'effettivo destinatario, trattandosi di atto comunque idoneo al raggiungimento dello scopo. La sentenza avrebbe errato, poi, anche nella parte in cui ha escluso che la costituzione dell' xxx. potesse avere avuto efficacia sanante. La Corte d'appello, poi, non avrebbe dovuto condannare xxxxxx. alle spese anche nei confronti del Comune di Grottammare, poichè questo era stato chiamato in giudizio xxxx

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso in riferimento all'art. 141 cod. proc. civ. in relazione alla persona del destinatario.

Osservano i ricorrenti che la sentenza non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione la circostanza per cui la prima notifica dell'atto di appello era avvenuta a mani proprie del domiciliatario, nel caso xxxx, e che ciò equivaleva alla notifica all'avvxxxx all'epoca procuratore costituito di xxxxx

3. I due motivi, da trattare congiuntamente in considerazione della stretta connessione che li unisce, sono entrambi fondati.

3.1. E' da premettere che la giurisprudenza di questa Corte ha già affrontato in più occasioni il delicato problema della natura del vizio di notifica conseguente all'erronea indicazione del destinatario. I precedenti sono costanti nell'affermare che l'errore nell'indicazione delle generalità del destinatario della notifica - sia esso il convenuto, l'appellato o qualunque altro soggetto processuale - non comporta nullità della notifica dell'atto qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nell'atto stesso e, in particolare, quando l'identificazione sia possibile dal contesto complessivo, in modo da escludere ragionevolmente i possibili dubbi (v., fra le altre, le sentenze 11 maggio 2005, n. 9928, 1 agosto 2013, n. 18427, 19 dicembre 2013, n. 28451, e 19 marzo 2014, n. 6352). Si tratta, in ultima analisi, della scelta - che questo Collegio integralmente condivide - per una visione non formalistica del diritto, affiancata dalla semplice considerazione che anche nel processo sussiste il dovere delle parti e dei difensori di comportarsi nel rispetto delle regole della buona fede e della lealtà processuale, regole che sarebbero inevitabilmente lese ove ci si attenesse in modo eccessivo alle formalità estrinseche degli atti in questione.

La valutazione circa la possibilità di ritenere che la notifica di un atto, sebbene viziata nell'indicazione delle generalità del destinatario, sia ugualmente valida è un'attività che spetta al giudice di merito, ma che può essere controllata e verificata anche dalla Corte di cassazione ove sul punto sia insorta controversia, che è quanto si è verificato nella specie.

3.2. Fatta simile premessa in diritto, occorre procedere all'esame degli atti, tenendo presente che tale attività è consentita a questa Corte in considerazione della natura della censura posta.

Risulta da tale esame che l'atto di citazione in appello, promosso da xxxx con il patrocinio xxxxxx, fu notificato in data 20 febbraio 2004 a xx. e per lui al suo difensore costituito, avv. xxxx, nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. xxx, via Canada 3.

Di tale notifica ha dato atto la Corte anconetana nella sentenza impugnata, osservando che la stessa era nulla per assoluta incertezza del destinatario, non sanata in quanto alla notifica non aveva fatto seguito la costituzione in giudizio di xxxxxx che era la parte effettiva.

3.3. Tale conclusione non è affatto condivisibile.

L'atto di appello, infatti, conteneva solo l'indicato errore nell'indicazione del nome del destinatario, xxx., lapsus evidente riconducibile alla probabile confusione con il cognome della parte appellante xxxx per un'ironia della sorte, la vicenda è stata forse complicata anche dal fatto che vi era un'omonimia pure tra la parte appellata, xxx., ed il difensore della parte appellante xxx. Ma, tolto l'errore suindicato, l'atto di appello era formalmente ineccepibile, contenendo alla p. 12 la corretta indicazione della citazione nei confronti di xxx.. Per cui è palese che la lettura complessiva dell'atto - che contiene la puntuale ricostruzione della vicenda processuale, unita alla corretta identificazione anche del difensore avvxxxxx, nel domicilio eletto in Porto xxx, che si trova nel circondario del Tribunale di Fermo - consentiva senza possibilità di dubbio di identificare con certezza il destinatario dell'atto, in nome della correttezza e lealtà processuale.

Deve quindi affermarsi che la Corte d'appello ha errato nel ritenere nulla quella notifica, che fu la prima, in tal modo diventando inutile affrontare il problema della validità delle notifiche successive.

4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione personale, affinché proceda alla decisione dell'appello erroneamente dichiarato inammissibile.

Al giudice di rinvio è demandato il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice